

programma estone-lettone 2007-2013 siano tenuti, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, terzo periodo, del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a concordare il giudice competente a decidere dei ricorsi proposti contro le decisioni del comitato di sorveglianza e il diritto applicabile ai fini della definizione di detti ricorsi.

2.2. In caso di risposta affermativa alla questione 2.1., se, in mancanza di un accordo al riguardo, il fatto che un giudice dello Stato membro di cui il ricorrente ha la cittadinanza si pronunci su un ricorso proposto contro una decisione del comitato di sorveglianza sulla base del diritto interno sia compatibile con l'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210, pag. 1).

**Ricorso proposto l'11 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia**

**(Causa C-178/13)**

(2013/C 156/40)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: I. Koskinen e J. Hottiaux)

*Convenuta:* Repubblica di Finlandia

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2002/15/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto quanto agli autotrasportatori autonomi o comunque non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica di Finlandia è venuta meno gli obblighi incombenti ai sensi degli articoli 2, paragrafi 1, 3-7 e 11 della direttiva 2002/15/CE

— condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 23 aprile 2009.

<sup>(1)</sup> GU L 80, pag. 35.

**Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

**(Causa C-188/13)**

(2013/C 156/41)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Rous e J. Hottiaux)

*Convenuta:* Repubblica di Slovenia

**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011 <sup>(1)</sup>, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, o comunque non avendole comunicato alla Commissione, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 2 della stessa direttiva;

— condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 57, pag. 21.

**Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania, sostenuta da: Repubblica francese, Romania, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca**

**(Causa C-148/12) <sup>(1)</sup>**

(2013/C 156/42)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 12.5.2012.